

BGE 20 I 274

Bundesgericht (BGE), 1894-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_20_I_274

FR: ATF 20 I 274

IT: DTF 20 I 274

Volltext

2;4 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. eincn leiner eigenen mitoureicm. mie{me~r tann i.lom ~efunenten ein~ig aUf @run'o be~ ~{rt. 50 m.~m. gefor'oert roer'oen, ban er geml't~ ~{l}1. 1 genannten ~rmeX~ bie frele ~u§li'bung 'ocr gottes~ bienftncf)en 5)cmlungen bet an bent stollfeffionen nicf)t fiBre nnb geml'tn ~{bf. 2 gleid)en ~htiM~ ben SJJ1aBna~11ten ~oIge leiite ~pelcf)e muub ober stantone 110m 5)al1b~abung ber Drbnul1g unb be§ offentUd)en ~rie'oen~ unter ben %tgef)origen ber i.lerfd)iebenen ~engion§genoffenfcf)aften" treffen (1. f)iqu ~11ttimann, i"llorb~ amedhniJcf)e§ ~1tn'oe~ftaat~red)t II, 15. 279). ?Si~ ie~t ~(toen aud) munbe~r(lt unb munbes))erjammfung ftet§ im gleid)en 15inne gei~rod)elt. 5)ie))on au§gegangen ift au fagen, ba~ 11id)t einmal 1)ef)auj)tet ift, baB 'oie 1,)Ollt ~lefutTenten am ~~(trfreitet9 Mrgel10mmene ~roeit einen folcf)en 21'trm i.lcrurfact)t ~at, betB ba'omcf) ber reUgtofe S{u{tu~ ber ~roteftanten gefort l')orben \Petre. ~emnac) f)at ba~ munbe~gedcf)t edannt: :Der mefur~ ~it'b als oegt1inbet etmirt unb ba§ tngefocf)tene UrteH bes @emeinbegeticf)t~ in 5)erifau l,)om 26. WprU 1894 ('tufge~ol)en. 46. Sentenza del 21 giugno 1894 nella ca '{'sa del Comitato basileese per l' evangelizzazione del Tieuino. A. A Basilea esiste da anni un Comitato, il cui scopo e di propagare la religione evangelica nel Tieuino. Esso rnantiene a sue spese una chiesa ed una scuoa nel comune di Biasca, dove si trovano alcuni protestanti. Pastore di detta chiesa e Alberto Zamperini, italiano. In questa sua qualita egli venne chiamato il 29 dicembre della scorso anna a Lumino pel fu- nerale di una bambina, figlia di certo G. Galbiati, .evangelico. La cerimonia, aHa quale intervenne anche una parte della popolazione cattolica di Lumino, venne celebrata senza ostaco10. Tuttavia avendo il curato di Lumino negato il suo consenso a che fosse suonata la campana da morte durante i funerali, questa suo contegno provoco presso il Consiglio di Stato un IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern Z11 \ultuszwecken. N° 46. 275 richiamo da parte del ministro evangelico. D'altra parte al- cune frasi pronunciate dal pastore Zamperini durante le fUll- zioni religiose, e interpretata da alcuni come un' offesa aHa religione cattolica, nonche il fatto d' avere 10 Zamperini ini- ziato successivamente propaganda nel comune col recarvisi la domenica a celebrare il culto evangelico, suscitavano in uua parte della popolazione cattolica una viva opposizione. Il 14 gennaio 1894 gli opposenti rimasero tranquilli, rna il28 della stesso mese ricomparso appena 10 Zamperini nel villaggio, una parte della popolazione si levo a tUllulto, e seguendo il mi- nistro protestante con strepiti e grida davanti la casa Galbiati, dove il cuUo evangelico doveva aver luogo, rese a detta dei ricorrenti impossibile ogni e qualunque allocuzione. Zamperini si rivolse al Consiglio di Stato, ed ottenuti per scorta due gendarmi, ritorno poche ore dopo aLumino e vi tenne it solito sermone senza ulteriori disturbi. Vi ritornava poi di nuovo il 1 febbrajo successivo, ma anche stavolta il turnulto levatosi al suo arrivo fu tale, che a detta dei ricorrenti do vette rinun- ciare a celebrare le funzioni religiose. Un' inchiesta fatta pm- ticare dal Consiglio (li Stato il 4 febbrajo sopra i detti avve- nimenti, non condusse a nessun11 misura efficace.

Con decreto del 6 febbrajo 1894 il Consiglio di Stato prese atto dell'iplice- l)lente del risultato dell'inchiesta, dichiarando «che i fatti lamentati non costituivano una violazione della liberta di cre- denza ne da parte tiel ministro evangelico, ne da parte del parroco, ne da parte dei dillostranti e non erano tali da ri- chiedere l' intervento delle autorita civili. » Intanto pero le dimostrazioni ostili ed il tumulto continuavano a prodursi a Lumino ad ogni arrivo del ministro protestante. Il 9 febbrajo il Comitato ricorrente pretende che 10 Zamperini sia stato assediato due ore dai tumultuanti nell' ufficio postale. L' 11 febbrajo la municipalita di Lumino, invitata dalla Direzione (li polizia di vegliare al mantenimento dell' ordine, proibi bens! che si facesse rumore sulle pubbliche strade, malgrado pero l'arrivo di un caporale e di due gendarmi lanciati dalle auto- rita cantonali in suo ajuto, non seppe impedire che, entrato appena 10 Zamperini nel comune, le dimostrazioni incomin- 276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassllng. ciassero di nuovo. Il giorno susseguente il Consiglio di Stato risolveva perciò di significare aHa municipalita di Lumino che, al primo rinnovarsi dei lamentati disordini, sarebbe inviato cola a spese del comune un picchetto di gendarmi con incarico di rimanervi sintanto che l'Autorita superiore non avesse suf- ficiente garanzia pel mantenimento dell' or dine, riservata inoI- tre la disposizione dell' art. 147 del codice penale. Il diret- tore dell' interno chiamava poi pres so di se il sindaco del co- mune ed il pastore protestante, e invitava quest' ultimo a so- spendere per qualche tempo le sue visite a Lumino, l' Autorita governativa non potendo prestare mano forte per nessuna propaganda religiosa. Il ministro evangelico annul e ritardo le sue visite fino al 4 di marzo. Ritornatovi pero il giorno sud- detto, nuove scene e disordini si produssero. Finito appena il culto, che per maggiore tranquillita dovette eSBere tenuto nella casa del giudice di pace, una moltitudine OJ uomini e donne seguirono 10 Zamperini ed alcuni suoi comp, \gni prote- stanti di Biasca fino a Castione, assordandoli di moni e di di strepidi, e come i ricorrenti pretendono, insultandoli a piu riprese. Tre fra i compagni di Zamperini, cittadini di Biasca, inoltrarono un richiamo al Consiglio di Stato, ma con decreto del 6 marzo 1894 fmono rinviati al foro giudiziario. n giorno to successivo Zamperini informava il Consiglio di Stato che secondo informazioni ricevute erasi ordito h Lumino contro di lui e contro i suoi seguaci una vera congiura, e domandava al Consiglio di Stato, essendo intenzionato di recarsi cola il giorno dopo con alcuni evangt3lici di Bia- sca, quali misure intendeva di prendere per proteggere la liberta di credenza garantita dalla Costituzione. Con decreto dpl 10 marzo 1894 il Consiglio di Stato « osservato che i pe- ricoli vagamente accennati dal postulante non erano suffragati da alcun atto di prova, e visto non esistere a Lumino una chiesa od associazione evangelica costituita che reclami ilmi- nistro Zamperini », risolse di non intervenire, dand!) commu- nicazione di questa sua risoluzione al petente. B. Contro questo procedere delle Autorita canton ali il Co- mitato basileese per l' evangelizzazione del Ticino inoltrava il IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Stenern ZI] Kultnszwecken. No 46. 277 24 marzo 1894 ricorso al Consiglio federale ehiedendo il di lui intervento affinche la liberta di credenza e di culto fosse fatta rispettare. Il ricorso e diretto spezialmente contro due risoluzioni del Consiglio di Stato : quella del 6 febbrajo colla quale esso dichiara di prendere atto dell' incbiesta avveuuta, e la risoluzione del 10 marzo, colla quale l' Autorita governativa rifiuta d'intervenire. Secondo i ricorrenti, la prima ebbe solo per effetto di incoraggiare i tumultuanti, e la seconda non fu altro ehe un espediente impiegato dal Consiglio di Stato per tirarsi da una posizione impacciante. Tutte e due eostituiscono poi, al dire dei ricorrenti, un diniego di giustizia, vale a dire un rifiuto da parte delle Autorita canton ali di proteggere un diritto esplicitamente garantito dalla Costituzione federale. Il Comitato ricorrente invoca

in suo appoggio i fatti sopra nar- rati, e per earatterizzare meglio la situazione e l'opinione pub- blica nel Tiegno, produce e cita i rapporti speditigli dal mini- stro Zamperini ed aleuni articoli apparsi in diversi giornali del cantone. In base a tutti questi atti egli sostiene, che l'asserire come fail Consiglio di Stato, da una parte, che la liberta di credenza non e frtata violata, dall' altra, che i peri coli ai quali aeenna Zamperini nella sua istanza del 10 marzo, non erano abbastanza provati, e un misconoscere i fatti, un diniego di giustizia, contro il quale il solo rimedio e il l'corso alle Auto- rita federali. 11 Comitato basileese, e con lui il ministro Zam- perini, essere lungi dal voleI' provoeare delle lotte religiose nel Tiegno. Cio che essi pretendono essere solo che Ia religione ed il culto evangelico nel Tiegno abbiano a godere gli stessi (iritti e la stessa protezione ehe gode la religione cattolica nei cantoni protestanti della Svizzera interna. C. Con ufficio del 10 aprile 1894 il Consiglio federale, a sensi dei disposti degli art.i 175 e 189 della nnova legge 01'- ganica giudiziaria federale, trasmise il ricorso al Tribunale fe- derale, osservando che secondo il suo modo di vedere, Ia qui- stione se esiste 0 non esiste diniego di giustizia, deve essere prima decisa dal Tribunale federale, nel mentre quello che riguarda l' esecuzione della sentenza rimane compito dell'Au- torita politica, ossia del Consiglio federale. 278 A. StaatsrechUiche Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung. D. Da parte sua il Consiglio di Stato del cantone Tiegno risponde : risultare dagli atti e dall' inchiesta fatta praticare dal Conliiglio eli Stato sui fatti eli Lumino e successivamente su queIII di Castione, che nessun cittadino di Lumino 0 Castione ebbe mai ad affermare che sia stata violata la propria liberta eli culto; che nessun cittadino di Lumino ne di Castione ap- partiene alla religione evangelica; che reclamante e il solo Zamperini, e che Ie dimostrazioni del popolo di Lumino e eli Castione erano dirette contro i tentativi eli propaganda da lui fatti. Non essere quindi esatto quanta il Comitato di Basilea afferma nel suo ricorso, che cioe vi sia a Lumino un gruppo di ticinesi professanti Ia religione protestante, ne che un gran numero degli abitanti di Lumino abbiano chiesto di udire re- golarmente Ie prediche del ministro evangelico. A Lumino non esseni un solo ticinese eli confessione protestante, e gli abi- tanti di Lumino avere dimostrato col fatto, che non deside- rano di sentire Ie prediche evangeliche. 11 Consiglio di Stato non voleI' esaminare la quistione, se esiste 0 meno un diritto eli propaganda contro la manifesta volonta della popolazione. Cio che 10 preoccupa essere il suo dovere dt tutelare l'ordine pubblico allontanando Ie cause che ne provocano il turbamento. 11 direttore dell' Interno ed it Consiglio di Stato essere stati percio nel lora pieno diritto, di invitare il sig. Zamperini a desistere dalla sua propaganda causa l' opposizione ed i ripe- tuti disordini che provocava. In simili occasioni non essere possibile di non tener calcolo dell' opinione generale della po- polazione. 11 Consiglio di Stato essere sempre iutervenuto ogni qualvolta trattavasi di proteggere la persona del sig. Zampe- rini e Ia famiglia Galbiati, rna non essere tenuto di mettere la gendarmeda a disposizione del sig. Zamperini per la sua propaganda. Non esservi dubbio in teoria, che ciascuno e li- bero di manifestare Ie proprie opinioni politiche e religiose e di propugnare i suoi pdncipi..Ma non potel'si esigere che l'Au- tOl'ita civile appoggi colla forza una propaganda religiosa senza offendere il principio stesso della liberta di credenza, in ma- teria religiosa ogni coercizione da parte della Stato dovendo essere esclusa. II Consiglio di Stato non aver esitato ad in- IV. Glauhens- und Gewissensfreiheit. ~tcuern zu Kultllszwecken. No 46. 27[1 tervenire quando l' ordine era turbatoo minacciato. Essere disposto ad intervenire anche in futuro, se i disordini si ripeteranno. Ma non poter andare oltre questa limite coi mezzi coercitivi. Essere negli attributi e nel dovere dell' Au- torita superiore canton ale di vietare i tentativi di propaganda religiosa, allorquando la 101'0 continuazione diventi causa di turbamento della quiete, della pace edell' ordine pubblico in

uno 0 piu comuni del cantone. Essa domandare percio che il ricorso del Comitato basileese «in quanto abbia per iscopo di esigere e conseguire che l' Autorita cantonale appoggi in qualsiasi modo ed in qualsiasi condizione di cose l' opera del missionnado 0 dei missionnari di esso Comitato nel cantone Ticino » sia dichiarato respinto. Il Tribunale fedemle prende in considemzione : 1. Il Comitato basileese per l' evangelizzazione del Tieino non essendo evidentemente un corpo morale a sensi dell' art. 178 della legge organica giudiziaria federale, ed anche i sin- goli membri del Comitato non essendo lesi direttamente nella 101'0 credenza religiosa, 0 nell' esercizio di atti riferentisi al culto, ma solo indirettamente, in quanta essi sostengono di essere stati impediti nei 101'0 tentativi di propaganda evange- lica ed offesi cosi nei 101'0 sentimenti di protestallti, si po- tmbbe eliscutere in massima, se in questa 101'0 qualita essi siano 0 non siano autorizzati a ricorrere. Detta quistione non ha bisogno pero nel caso concreto eli essere risolta, imperoc- eM, ammesso anche che i singoli membri del Comitato non abbiano veste per ricorrere in proprio nome, essi l' hanno pero indubbiamente come mandatari tli quei cittadini che nel Tieino, e specialmente nei comuni ell Lumino e di Castione> sono stati 0 si crellono personalmente offesi nella 101'0 liberta di credenza. Ora e vero bensì che sul ricorso figura solo la firma dei membri del Comitato basileese e cllle non e stata prodotta da essi nessuna form ale procura, cio nondimeno il ricorso deve ritenersi come introdotto in realta in nome e per incarico dei cittadini ticinesi che nel contegno delle Auto- rita cantonali ravvisano una lesione elei loro diritti costituzio- nali. Fra gli atti annessi al ricorso si trova almena tutta una 280 A. Staatsrecbllliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. serie di lettere e cU rapporti, nei quali il ministro Zamperini per se e per i propri correligionari, fm i quali in prima linea quelli recatisi con lui a Lumino, ehiede eonsigliio al Comitato basileese e 10 prega dei passi necessari presso le Autorita fe. derali. Ora, trattandosi di rieorsi per violazione di dititti polio tiei, spezialm8nte per violazion8 della liberta. di eredenza e di culto, una procura rilasciata anche solo in questa forma, deve essel'e eonsiderata suffieiente. 2. Quanto al merito, il motivo prinieipale su cui si fondano i rieorrenti si e, ehe nei eomuni di Lumino e Castione il eulto evangelieo sia stato turbato oel ilnpeito piu volte da una folla tumultuante e fanatiea, senza ehe le Autorita eantonali siano intervenute llella misura e nei mocli dovuti per farlo ri. spettare. Difatti e fuori di dubbio, ehe Zamperini ed i suoi ade- renti in forza deU' art. 50, lemma 1, della Costituzione fede- rale avevano ed hanno il diritto di eelebrare liberamente e senza molestia il culto evangelieo tanto nei villaggi di Lumiuo e Castione, come in quahmque altra 10ealita del eantone. Da questo diritto 101'0 garantito dalla Costituzione federale ri- , sulta anehe il dovere da parte delle autorita dello Stato di premIere le misure lleessarie per garantirne il pieno eserci- zio. Detto diritto non cessa pel fatto, riconosciuto del resto anche dai rieorrenti, ehe Zamperini ed il Comitato basileese cereano di diffondere nel Ticino la religione protestante, 0 con altre parole fanno propaganda per essa. Esso esiste anche indipendentemente dalla eircostanza ehe si trovi 0 non si trovi nei detti co muni una ehiesa od associazione protestante, e ehe uno 0 piu cittadini di quei eomuni dichiarati di apparte- nere aHa religione evangelica e domandi di frequentarne le funzioni. La eelebrazione del eulto evangelieo essendo poi avvenuta tanto a Lumino ehe a Castione in un Ioeale rillchinsò, anzi a Castione in una casa distante piu eentinaia di metri dal villaggio, e evidente ehe da esso non poteva risultare nes- suna perturbazione dell' ordine pubblico. Se l'ordine pubblico fu turbato, esso 10 fu evidentemente non per opera dei po- chi evangelici, ma di una parte della popolaziolle eattolica. Ora, come il Tribunale fedel'ale ha gia diehiarato altra volta IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckcn. N° 46. 21:1 trattandosi del diritto di

associazione (vol. XII) pag. 108), l'esercizio di un diritto costituzionale non può essere limitato o abbandonato senza difesa da parte delle autorità dello Stato per il motivo, che da terzi si toglie occasione alla manifestazione legittima di esso diritto per commettere degli atti contrari alla legge. Singolarmente il Governo di un cantone non può negare il suo appoggio a una libera estrinsecazione di un culto, perché alcuni fra i suoi cittadini vi si oppongono, e si rendono colpevoli di disordini e di moti che potrebbero compromettere la pubblica quiete. Alle Autorità cantonali spetta bensì il diritto, in forza dell'art. 50, lemma 2°, della Costituzione federale, ed allo scopo di assicurare il mantenimento dell'ordine e della pace fra i membri delle diverse associazioni religiose, di prendere quelle misure che essi reputano convenienti, e fintanto perché il Consiglio di Stato, visto l'agitazione esistente in una parte della popolazione di Lumino, si è limitato a consigliare a Ho Zamperini di astenersi per qualche tempo dal recarsi in detto comune, non può dirsi che l'art. 50 della Costituzione federale sia stato violato. Invece non è punto ammissibile che una Autorità cantonale si esima al proprio dovere di proteggere il libero esercizio di un culto, solo perché da parte di terze persone l'ordine pubblico si trova minacciato ed il culto stesso osteggiato in modo violento. Tanto per il diritto di associazione, quando per la libertà di culto e di coscienza, e precisamente quanto si tratta di confessioni e di persone non simpatiche alla maggioranza del pubblico che la garanzia costituzionale deve manifestarsi nella sua efficacia; e in questi casi che i disposti della Costituzione federale relativi ai diritti individuali sono praticamente applicabili.

3. Queste considerazioni non possono avere altro risultato che di far dichiarare il ricorso fondato. Infatti è fuori di dubbio che in conseguenza delle scene tumultuose avvenute a Lumino e Castione il culto protestante venne realmente turbato. Se ciò sia avvenuto mediante invasione da parte dei tumultuanti del locale destinato alle funzioni religiose, o solo mediante strepiti e rumori dall'esterno, o mediante l'esercizio illecito delle persone che vi assistevano, non ha nessuna importanza essenziale. Una violazione della garanzia costituzionale del libero esercizio dei culti rimane indubbiamente il fatto, che in seguito al contegno tumultuante e minaccioso di una parte della popolazione cattolica, il culto evangelico ha dovuto essere rimandato più volte, e altre volte non ha potuto essere celebrato liberamente nel locale ad esso destinato. Di fronte ad un simile contegno di alcuni fra gli abitanti di Lumino e Castione, sarebbe stato dovere del Consiglio di Stato di intervenire con mezzi coercitivi ed opportuni. Egli stesso riconobbe dapprima questo suo dovere col dare che fece a Zamperini una seorta, e col minacciare il comune di Lumino di mandargli un picchetto digendarmi, sino a tanto che l'Autorità superiore avrebbe avuto sufficiente garanzia pel mantenimento dell'ordine, riservata inoltre l'azione penale a sensi dell'art. 147 del cod. pen. tic. In realtà però il Consiglio di Stato non mise ad effetto questa sua minaccia, né iniziò sui fatti di Lumino un'azione penale, né prese in genere misure adatte alle circostanze e proprie a proteggere la libertà di culto violata. Non basta che egli nella sua risposta dichiarasse di essere pronto a vegliare al mantenimento dell'ordine. Non è solo a ciò che si limita il suo dovere, ma egli è tenuto di proteggere in maniera diretta ed efficace anche l'esercizio degli altri diritti, che sono garantiti dalla Costituzione. E si nota specialmente che le risoluzioni del Consiglio di Stato del 3 febbraio e 10 marzo 1894 non conferiscono certamente alla situazione di fatto, contenendo esse un vero e proprio rifiuto da parte dell'Autorità cantonale di acconsentire ai ricorrenti l'appoggio costituzionale domandato. Infatti è evidente, che una perturbazione delle funzioni religiose, quantunque causata solo da strepiti e gridi emessi dalle pubbliche strade, pure in realtà era già avvenuta il giorno 1 di

